



**STUDIO
LEGALE
TRIBUTARIO
MATTEUZZI**

Via L. Pirandello, 27
IT - 37138 Verona
Telefono (0039) 045 7112023
(0039) 045 7112024
Fax (0039) 045 8103440
Web <http://www.sltm.eu>
E-mail: segreteria@sltm.eu

Il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE dettata in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, pone, anche a carico degli Avvocati, in determinati casi e sotto determinati presupposti:

- (i) adempimenti di adeguata verifica della Clientela e di conservazione dei documenti;
- (ii) obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

In particolare, l'art. 12 d.lgs. 231/2007 definisce, per le finalità del decreto, come "professionisti" anche gli Avvocati quando, in nome o per conto dei propri Clienti, compiano qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare ovvero quando assistano i propri Clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento – a qualsiasi titolo – di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o analoghi soggetti giuridici.

A fini dell'applicabilità del succitato decreto e, in particolare, secondo la definizione fornita dall'art. 1, lett. l), d.lgs. 231/2007, costituisce un'"operazione", per i soggetti di cui all'art. 12 e, quindi, per gli Avvocati, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

È, quindi, evidente come per gli Avvocati, non sorgano obblighi di adeguata verifica – sul contenuto dell'obbligo di verifica si veda *infra* – in relazione all'espletamento di quella che è l'attività ordinaria professionale comunemente loro affidata ossia la difesa in giudizio.

Analogamente, non sorgono obblighi di adeguata verifica, in relazione a tutte le attività stragiudiziali di consulenza ed assistenza, quand'anche riguardino operazioni economiche dei Clienti, che si concretizzino in valutazioni di natura giuridica e nella predisposizione di documenti, testi, bozze di contratto, statuti e regolamenti senza che l'attività dell'Avvocato sia idonea a realizzare, tramite la propria prestazione professionale, l'obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, modificativo della situazione giuridica esistente.

Concretano, per contro, i presupposti di un'"operazione", ai sensi del d.lgs. 231/2007 gli incarichi, definiti al paragrafo 1.3., lett. d), aventi ad oggetto l'attribuzione di incarichi di gestione amministrativa, l'*arrangement* di operazioni in nome e per conto del Cliente, relative – a titolo meramente esemplificativo – a operazioni di acquisizione o cessione immobiliare o di valori, l'acquisizione di aziende o partecipazioni o la costituzione di società o enti e simili, nell'ambito del quale al Professionista legale siano conferiti poteri di rappresentanza, specie se formalizzati con il conferimento di procure negoziali e il mandato di disporre di somme di denaro del Cliente e, in linea generale, quando l'incarico non sia limitato all'ordinaria prestazione di consulenza ed assistenza nella valutazione degli aspetti legali di operazioni negoziate e gestite direttamente dal Cliente o altri professionisti.

In relazione agli incarichi di cui al punto 1.3, lett. d), sorgono e saranno adempiuti gli obblighi di adeguata verifica.



**STUDIO
LEGALE
TRIBUTARIO
MATTEUZZI**

Via L. Pirandello, 27
IT - 37138 Verona
Telefono (0039) 045 7112023
(0039) 045 7112024
Fax (0039) 045 8103440
Web <http://www.sltm.eu>
E-mail: segreteria@sltm.eu

Gli obblighi di adeguata verifica sorgono, per gli Avvocati, in base all'art. 16 d.lgs. 231/2007, sul presupposto che il loro incarico abbia ad oggetto una delle attività sopra indicate, che li fanno ricomprendere fra i "professionisti", ai sensi della normativa:

- quando la prestazione professionale, avente ad oggetto un'"operazione" rilevante ai fini della normativa, riguardi mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a € 15.000,00;
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000,00, anche se effettuati con pagamenti frazionati;
- quando l'"operazione" sia di valore indeterminato o non determinabile, essendo tale, in ogni caso, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi.

Detti obblighi sorgono anche e comunque, quale sia la soglia, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente.

Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica, a' sensi dell'art. 18 d.lgs. 231/2007, è il seguente:

- a) identificare il Cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Tali obblighi debbono adempersi, con le modalità, indicate dall'art. 19 del d.lgs. 231/2007 e, quindi, si deve provvedere:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del Cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il Cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del Cliente e impone, per le persone giuridiche, i *trust* e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del Cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri Clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio Cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.



**STUDIO
LEGALE
TRIBUTARIO
MATTEUZZI**

Via L. Pirandello, 27
IT - 37138 Verona
Telefono (0039) 045 7112023
(0039) 045 7112024
Fax (0039) 045 8103440
Web <http://www.sltm.eu>
E-mail: segreteria@sltm.eu

L'art. 21 del d.lgs. 231/2007 impone ai Clienti di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all'Avvocato di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della Clientela e sono tenuti a fornire per iscritto, sotto propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate quando vi sia necessità di identificare il titolare effettivo di mezzi finanziari e patrimoniali, oggetto dell'incarico.

In sintesi, quando si verificano i presupposti di legge:

- sono conservati per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione o del rapporto i documenti richiesti per l'adeguata verifica e le scritture, registrazioni e documenti originali relativi all'operazione eseguita;
- sono registrate e conservate le informazioni relative alla data di instaurazione del rapporto, i dati identificativi del Cliente
- sono registrate e conservate le informazioni relative a tutte le operazioni implicanti movimento di denaro per conto del Cliente per importo pari a superiore ad € 15.000,00.

Le informazioni suddette sono conservate in un archivio informatico.

Per il trattamento dei dati in esso contenuti, trovano applicazione le prassi indicate, in relazione al trattamento dei dati personali.

Infine, gli Avvocati sono soggetti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, nei termini indicati dall'art. 41 d.lgs. 231/2007.

In particolare, i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.